



Prot. n. 88496

Ord. n. 110

OGGETTO: Palio 16 agosto 2023 – Procedimento a carico del fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio.

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamato il proprio atto n. 117 del 24 ottobre c.a., prot. n. 84040, con il quale, a norma dell'art. 99 c. 2, procedeva a formulare addebito di contestazione al fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio (d'ora in avanti Bellocchio), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrale del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 24 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) Bellocchio ha presentato memoria (prot. n. 85692) a propria difesa;

Bellocchio ha formulato la sua memoria difensiva, allegando un'immagine, nella quale ha osservato e rilevato quanto segue:

1) [...] La contestazione risulta, a parere dell'esponente, del tutto infondata sia sotto il profilo dei fatti che sotto il profilo regolamentare. In realtà l'esponente si è trovato a partire dai canapi al momento in cui il Mossiere ha giudicato di poter dare la mossa valida, quando le Contrade che dovevano trovarsi al primo e al terzo posto non erano a ridosso del canape, come da fotografia della partenza che si allega ... Tartuca e Chiocciola ... si trovavano ad oltre un metro dal canape di partenza ed oltretutto in posizione parallela allo stesso in direzione dello steccato, rendendo quindi impossibile che il sottoscritto potesse insinuarsi tra loro per prendere la posizione assegnata dalla sorte. A conferma di ciò, oltre alla documentazione fotografica allegata, si fa presente che anche nella relazione dei Deputati della Festa, questi fatti sono ben evidenziati ... l'abbassamento della Chiocciola, e spesso in posizione parallela al canape, situazione che non è mai stata attenzionata dal Mossiere, anche per la relativa calma che si è verificata tra le avversarie l'assenza di disturbo alle altre Contrade ... Essendovi un suo interesse in tal senso, mentre nessun interesse poteva esservi da parte mia ... Infine, impossibile determinare un cambio di posto con due Contrade che in realtà non erano all'atto della partenza allineate dinanzi al Canape.

Nella conclusioni Bellocchio sostiene che l'addebito sia stato erroneamente contestato e chiede che lo stesso sia rivalutato procedendo alla sua archiviazione.

L'A.D. prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti. E' opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la

documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, c. 2, del Regolamento.

Analizzata con attenzione la memoria di Bellocchio, l'A.D., ritenendo che l'addebito formulato con proprio atto n. 117 debba produrre una proposta sanzionatoria, evidenzia quanto segue.

In via preliminare è opportuno osservare che Bellocchio chiama in causa il comportamento dei fantini della Chiocciola e della Tartuca; l'A.D. al riguardo si trova nelle condizioni di attuare quanto prescrive il co. 7 dell'art. 99, secondo il quale "gli scritti ...devono avere esclusivamente natura difensiva diversamente non verranno acquisiti". Il tenore di alcuni passaggi della memoria di Bellocchio, a parere dell'A.D., là dove di natura accusatoria non producono effetti per le proprie discolpe.

L'A.D. ha analizzato quindi nuovamente con attenzione la Relazione dei Deputati, la Relazione del Mossiere e soprattutto il filmato ufficiale allegato alla Relazione dei Deputati.

a) Grazie proprio all'attenta visione del filmato, l'A.D. ritiene di rilevare due aspetti essenziali nella condotta di Bellocchio che contraddicono chiaramente quanto dallo stesso affermato. Innanzitutto è palese come dal minuto 16 della mossa (filmato del Palio allegato alla Relazione) Bellocchio si sia disinteressato di collocarsi nel posto assegnato dall'ordine di chiamata (secondo posto) e abbia stazionato in una più alta posizione tra i canapi. Tale comportamento, a detta dell'A.D., deve essere imputato alla volontà di Bellocchio e solo parzialmente al comportamento della Chiocciola che lasciava poco spazio al canape. In altre parole, Bellocchio pare giovarsi e approfittare della vicinanza di Chiocciola e Tartuca che peraltro, come dallo stesso riportato nella memoria, "la situazione non è mai stata attenzionata dal Mossiere, anche per la relativa calma che si è verificata tra le avversarie l'assenza di disturbo alle altre Contrade".

Per quanto riguarda più specificatamente il momento dell'abbassamento del canape, Bellocchio sostiene che sia "impossibile determinare un cambio di posto con due Contrade che in realtà non erano all'atto della partenza allineate dinanzi al Canape". Ebbene anche su tale osservazione, l'A.D. non concorda con il fantino. Nei secondi che precedono la partenza, Tartuca e Chiocciola si trovano correttamente allineate tra i canapi e solo nell'istante preciso della mossa, il cavallo della Tartuca fa un lieve movimento indietro. Tale circostanza è ascrivibile al normale comportamento dei cavalli tra i canapi e non ha certo impedito od ostacolato Bellocchio nella ricerca del posto nè tantomeno può essere addotta come elemento ostativo alla determinazione del posto assegnato. In altre parole non è riconducibile alla fattispecie, talvolta verificatesi, in cui una Contrada si trova al "secondo canape", non rinvenendo pertanto le circostanze relative al rischio di sanzionare in maniera errata chi ha effettuato e chi ha subito il cambio di posto. E' soprattutto il momento della mossa che rappresenta la fase cruciale del Palio ed è pertanto in tale situazione che deve evidenziarsi concretamente il tentativo di cercare e mantenere il posto assegnato. L'A.D. ritiene di rilevante importanza che il fantino mantenga il posto assegnato e rileva infine come i numerosi precedenti siano sostanzialmente univoci nel sanzionare il cambio di posto alla mossa.

Preso atto di tutto ciò, l'Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l'applicazione della sanzione in merito al comportamento di Bellocchio in occasione del Palio, come disposto dall'art. 99, c. 5;

PROPONE

1) considerato quanto previsto dall'art. 99, la sanzione di **una (1) ammonizione** per le motivazioni contenute nel precedente punto a) cui si rimanda per le opportune motivazioni; al contempo va precisato che per tale comportamento è stata proposta sanzione alla Nobil Contrada del Bruco per violazione dell'art. 101;

2) di notificare, così come previsto dall'art. 99 c. 5, la presente proposta di sanzione al fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio assegnandogli, così come previsto dall'art. 99 c. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, li 9 novembre 2023

L'ASSESSORE DELEGATO

Giuseppe Giordano



